

ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI DELLA PROVINCIA DI PADOVA PER IL PERIODO 1.1.2016-31.12.2019

Il 3 febbraio 2017, in Albignasego (Padova),

TRA

- **Confagricoltura Padova**, rappresentata da Renzo Cavestro, direttore dell'associazione e da Andrea Cogo, responsabile dell'ufficio sindacale della stessa;
- **Coldiretti Padova**, rappresentata da Giovanni Pasquali, direttore dell'associazione e da Marina Menardo, responsabile dell'ufficio sindacale della stessa;
- **Confederazione Italiana Agricoltori di Padova**, rappresentata da Maurizio Antonini, direttore dell'associazione e da Giuliano Rettore, responsabile dell'ufficio sindacale della stessa;

E

- **FAI CISL di Padova e Rovigo** rappresentata da Samuel Scavazzin e Stefano Laurenti;
- **FLAI CGIL di Padova** rappresentata da Andrea Gambillara, Francesca Crivellaro e Giuliano Carraro;
- **UILA UIL di Padova** rappresentata da Storti Nicola Mirian Florian.

è stato raggiunto il presente accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Padova per il periodo 1.1.2016-31.12.2019.

**Classificazione del personale  
SPECIALIZZATO**

**Addetto alla vendita al dettaglio dei prodotti agricoli**, munito di adeguata conoscenza dei prodotti commercializzati, incaricato di svolgere l'insieme delle seguenti mansioni: descrizione dei prodotti, confezionamento, pesatura, fatturazione e incasso dei corrispettivi. Il livello dello specializzato è perciò riferibile a soggetti che conoscono l'intero ciclo produttivo, assumendo anche delle responsabilità nella gestione del punto vendita, dove non svolgono soltanto una funzione di coadiuvanti del titolare dell'azienda.

**QUALIFICATO SUPER**

**Addetto agli impianti di Biogas**: Personale delle aziende agricole addetto all'alimentazione di materia prima dell'impianto (stoccaggio, movimentazione), controllo dell'impiantistica (controllo dei nastri trasportatori, delle valvole di pressione) con le capacità di eseguire semplici manutenzioni ordinarie con le attrezzature messe a disposizione dall'azienda.

**QUALIFICATO**

**Operatore punto vendita**: personale addetto alla vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola o agrituristica, munito di sufficiente conoscenza dei prodotti commercializzati con almeno 12 mesi di esperienza maturati nello svolgimento di tale mansione.

**COMUNE**

**Addetto al servizio ai tavoli**: personale neo assunto, addetto al servizio ai tavoli presso agriturismi. Nuovi assunti, senza esperienza e/o titolo di studio attinente, che fanno servizio al tavolo per un periodo non superiore a sette mesi di esperienza maturati nello svolgimento di tale mansione.

**Lavoratori stagionali migranti**

In applicazione delle disposizioni dell'art. 25 del CCNL, l'azienda deve garantire a proprie spese il trasporto. Ai suddetti lavoratori migranti le aziende garantiranno idonei alloggi per l'eventuale permanenza nei periodi della prestazione di lavoro, nonché idonei locali ed attrezzature sul luogo di lavoro per la consumazione dei pasti e la cura personale.

### **Part-time**

In applicazione delle previsioni dell'art. 17 del CCNL le lavoratrici madri con figli di età inferiore a tre anni possono richiedere, attraverso richiesta scritta a cui l'azienda risponderà entro 15 giorni dal ricevimento, la trasformazione temporanea del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, per un periodo da concordare con la direzione aziendale, conservando la facoltà di ripristinare il rapporto a tempo pieno al termine del periodo concordato. Parimenti nei casi certificati delle gravi patologie che **riguardano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti** riguardanti lavoratori e/o familiari compresi fino al 2° grado di parentela, si riconosce la facoltà di richiedere la temporanea trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale con le medesime modalità di cui al comma precedente.

### **Lavoratori part-time negli agriturismi**

Relativamente al rapporto di lavoro a tempo parziale negli Agriturismi, **per i lavoratori addetti alla cucina, al servizio ai tavoli, ai servizi di pulizia e di rimessa delle camere e degli alloggi ed altri servizi agli ospiti**, i limiti minimi indicati all'art. 17 del CCLN sono ridotti del 50%.

### **Lavoro festivo e notturno nelle attività agrituristiche**

Ai lavoratori specificatamente assunti per l'attività di ristorazione e di accudimento degli alloggi degli agriturismi sarà applicata, con riferimento all'art. 42 del CCNL, la maggiorazione del 10% per l'attività festiva e/o notturna.

### **Permessi straordinari non retribuiti**

Sono concessi permessi straordinari non retribuiti per un massimo di 5 giorni, in aggiunta a quelli previsti dal CCLN, nel caso di matrimonio del lavoratore, di nascita o adozione di figli del lavoratore e decessi parenti ed affini con una parentela fino al 2° grado che avvengono in paesi diversi da quelli dell'Unione Europea.

### **Classificazione del personale - Osservatorio**

Le parti concordano di demandare all'Osservatorio regionale l'esame della classificazione del personale al fine di giungere gradualmente ad uniformare le declaratorie presenti nei contratti provinciali del Veneto.

### **Testo unico e tabelle salariali**

Le parti concordano sulla necessità di mettere a punto il testo unico di tutte le norme assunte con i vari rinnovi contrattuali del contratto provinciale degli operai agricoli.

### **Manodopera addetta alle campagne di raccolta**

Si considerano lavoratori addetti alla raccolta, a cui si applica la specifica retribuzione, i lavoratori assunti esclusivamente per le operazioni di raccolta manuale in aggiunta al personale presente o già dipendente precedentemente in azienda con mansioni differenti. Le parti si incontreranno alla fine di ogni anno per verificare l'effettiva applicazione delle tariffe di raccolta nel territorio padovano.

### **Aumento salariale**

Le parti concordano un aumento salariale pari al 2,1% delle retribuzioni in vigore alla data del 31.12.2016 con decorrenza dall'1.1.2017.

### **Ente Bilaterale FIMI/EBAP e aliquote di contribuzione**

Con riferimento alla costituzione in data 24 maggio 2013 del nuovo Ente Bilaterale FIMI/EBAP (Fondo Integrazione Indennità Malattia Infortunio Lavoratori Agricoli/Ente Bilaterale per



l'Agricoltura Padovana) le parti concordano di applicare, mediante apposita convenzione con l'Inps, le seguenti aliquote di contribuzione FIMI (Fondo Integrazione Malattia Infortunio) e CAC (Contributo di assistenza contrattuale):

- CONTRIBUZIONE FIMI: 0,60% calcolato sull'imponibile previdenziale del lavoratore, di cui uno 0,30% a carico dipendente e uno 0,30% a carico azienda.

- CONTRIBUZIONE CAC: 1,60% calcolato sull'imponibile previdenziale del lavoratore, di cui uno 0,75% a carico dipendente e uno 0,85% a carico azienda.

Il datore di lavoro che omette di versare la contribuzione dovuta al FIMI/EBAP, è tenuto fermo restando l'obbligo di corrispondere al lavoratore prestazioni equivalenti a quelle erogate dal FIMI/EBAP, ad erogare al medesimo lavoratore una quota aggiuntiva di retribuzione – esclusa dalla base di calcolo del TFR – pari a 13 euro mensili.

ASSOCIAZIONI DATORI LAVORO

SINDACATI LAVORATORI

			
			
			
			